



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile

composta dai signori magistrati
Dr. Giuseppe Lo Sinno, Presidente
Dr. Angelo Martinelli, Consigliere
Dr.ssa Antonella Izzo, Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7763/2016 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 23.02.2022 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, della legge 17.7.2020 n.77 e vertente tra

UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101)

elettivamente domiciliata in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n.6 presso l'avv. Umberto Morera che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in data 29/10/2010 a rogito notaio Carlo Vico rep.n.115840/33105;

appellante

e

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via [redacted] presso l'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende con l'avv. [redacted], per procura in calce alla comparsa di risposta

appellato

oggetto: mutuo bancario – appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10662/2016 pubblicata il 26/5/2016.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi indicati, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 10662/2016 nella sola parte in cui ha accertato e dichiarato – erroneamente – la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di



mutuo dedotto in lite limitatamente alla determinazione del tasso di mora. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'appellato:

“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'atto di impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”.

IN FATTO E IN DIRITTO

La sentenza del Tribunale di Roma n.10662/2016, accogliendo in parte le domande proposte da [redacted] contro Unicredit s.p.a. relativamente al contratto di mutuo a tasso variabile stipulato in data 10 ottobre 2010, dichiarò la nullità della clausola di cui all'art.5 contratto, in quanto determinava il tasso convenzionale di mora in misura maggiore di tre punti percentuali rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, parametrato all'Euribor, per una percentuale pari al 5,05% alla data di perfezionamento del contratto, maggiore del tasso di soglia usuraria (3,84%) vigente a tale data.

La decisione è stata impugnata dall'istituto di credito, osservando che il Tribunale, nel comparare il tasso degli interessi di mora al tasso soglia, ha compiuto un'operazione giuridicamente scorretta, perché ha raffrontato categorie disomogenee, dato che il tasso soglia usuraria si ricava dalla rilevazione dei tassi medi corrispettivi applicati dalle banche per ogni categoria di operazione. Il tasso degli interessi di mora - che hanno la funzione di risarcire il danno da inadempimento subito dall'istituto mutuante, non quella di remunerare l'impiego del capitale, e che si calcolano quindi sull'importo della singola rata insoluta e non dell'intero capitale - è fisiologicamente maggiore di quello degli interessi corrispettivi e, precisamente, sulla base di una rilevazione statistica compiuta dalla Banca d'Italia nel 2002, maggiore di circa il 2,1% rispetto alla media dei tassi corrispettivi applicati ai mutui bancari.

Pertanto, osserva l'appellante, il tasso convenzionale di mora avrebbe dovuto essere quantomeno confrontato con uno specifico tasso soglia degli interessi di mora, calcolato aumentando il tasso medio rilevato trimestralmente del 2,1% e applicando al tasso così aumentato la maggiorazione del 50 % prevista dalla L.n.108/1996.

Resiste all'appello [redacted] ribadendo le difese svolte nel giudizio di primo grado.

Ebbene, le questioni della riconducibilità o meno alla nozione di “usura”, così come definita dall'art.644 c.p. e dalla L.n.108/1996, della convenzione relativa al tasso degli interessi di mora e, in caso affermativo, dell'individuazione del tasso soglia da confrontare con il tasso convenzionale di interesse moratorio, nonché delle conseguenze del superamento di detta soglia, non hanno trovato una soluzione omogenea nella giurisprudenza.

Recentemente, le Sezioni Unite, con la sentenza n.19597/2020, hanno affrontato, tra le altre, tutte le suddette questioni e affermato i seguenti principi di diritto: *La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui*



mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usura discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.

Ritiene la Corte di doversi conformare ai suddetti principi e, pertanto, nella fattispecie oggetto di causa osserva quanto segue.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dip. Tesoro, del 23/9/2010, che contiene la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, da utilizzare per la determinazione dei tassi soglia usuraria nell'ultimo trimestre dell'anno 2010, indica nel 2,60 % il t.e.g.m. per i mutui ipotecari a tasso variabile, per cui il tasso di soglia usuraria, determinato ex art.2 L.n.108/1996 nel testo applicabile *ratione temporis* (prima delle modifiche introdotte dal D.L.n.70/2011 conv. con modif. in L.n.106/2011) è pari al 3,90%.

Nel medesimo decreto ministeriale si legge che, come peraltro è noto, i t.e.g.m. "non sono comprensivi degli interessi di mora" e che "l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i caso di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

Pertanto, applicando il criterio di determinazione della soglia usuraria del tasso di interesse di mora indicato dalle Sezioni Unite, si deve aggiungere a t.e.g.m. del 2,60% la maggiorazione del 2,1%, per calcolare il tasso medio di mora nei mutui ipotecari a tasso variabile, che sarà pari al 4,70%, sicché il tasso soglia di mora, calcolato ex art.2 L.n.108/96 cit., è pari a € 7,05 %.

Pertanto, il tasso di interesse di mora pattuito con il contratto di mutuo in misura del 5,05% (tasso di interesse corrispettivo più 3 punti percentuali) è inferiore alla soglia usuraria.

Di conseguenza l'appello deve essere accolto, respingendo la domanda, proposta dal [redacted] di accertamento della nullità della clausola di cui all'art.5 del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato in data 10 ottobre 2010 tra [redacted]

[redacted] Unicredit s.p.a..



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10662/2016 pubblicata il 26/5/2016, così decide:

in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, respinge la domanda, proposta da [REDACTED] contro Unicredit s.p.a., di accertamento della nullità della clausola di cui all'art.5 del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato tra le parti in data 10 ottobre 2010;

condanna [REDACTED] rifondere a Unicredit s.p.a. le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 6050,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, e, per questo grado, in € 804,00 per esborsi e € 6615,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.

Così deciso in Roma il 25.05.2022

Il Presidente
dott. Giuseppe Lo Sinno

Il Consigliere estensore
dott.ssa Antonella Izzo

Firmato Da: LO SINNO GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64f142f69c3cc08 - Firmato Da: IZZO ANTONELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a65a1939a3304b

